

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del C.C.R.L. del personale del Comparto unico – area non dirigenziale - area enti locali, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2022. **Certificazione ex art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del Revisore unico dei conti sulla preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività.**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

PREMESSO CHE:

- l'art. 6, comma 3, del succitato C.C.R.L. 01/08/2002, ripreso dall'art. 6, comma 5, del C.C.R.L. 07/12/2006 espressamente recita: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria di ciascun ente è effettuato dall'organo di revisione dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, come definita dalla delegazione trattante, è inviata a detto organo entro cinque giorni dalla sottoscrizione della preintesa, corredata da apposita illustrazione tecnico-finanziaria.”*;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) stabilisce che *“...le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*;
- l'art. 40, comma 3-sexies, del succitato D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”*;
- l'art. 40, comma 4, del succitato D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti”*;
- l'art. 40-bis, comma 1, dello stesso D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio*

o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 30 maggio 2022, reca la definizione delle linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti per l'anno 2022 e contestuale nomina della Delegazione Trattante di parte pubblica in forma monocratica, identificata nella persona del Direttore dell'ARLeF dott. William Cisilino quale unico suo componente;
- il decreto del Dirigente f.f. n. 127 del 10/06/2022, reca la costituzione del fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale dell'ARLeF di categoria non dirigenziale, a valere per l'anno 2022, nell'importo di € 2.957,58 a titolo di risorse stabili o fisse (art. 20, comma 1, lett. a), del C.C.R.L. 01/08/2002 ed art. 73, comma 1, del C.C.R.L. 07/12/2006) e di € 2.092,63 a titolo di risorse variabili di cui € 1.092,63 risultano economie su risorse variabili e quindi di bilancio, pertanto inutilizzabili ai fini distributivi (art. 20, comma 1, lett. l), del C.C.R.L. 01/08/2002 ed art. 73, comma 2, lett. f), del C.C.R.L. 07/12/2006, nonché art. 32, del C.C.R.L. 15/10/2018), a parte la costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 17 del C.C.R.L. 01/08/2002 nell'importo massimo storicizzato di € 1.854,00, al di fuori del fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ed imputabile a bilancio;
- si è reso necessario assumere un'obbligazione giuridica passiva a titolo di compenso di produttività ex art. 21, comma 2, lettera a) del CCRL 01/08/2002 (trattamento accessorio premiante 2022) che verrà imputata sull'esercizio finanziario 2023 del bilancio pluriennale 2022-2024, al capitolo 101/4 di spesa, in presenza di personale dipendente a tempo indeterminato avente diritto, sussistendo per l'anno 2022 una quota distribuibile a tale riguardo, per cui, con il suddetto provvedimento, è stato costituito il fondo per le risorse decentrate fisse e variabili per l'anno 2022, nonché il fondo per lavoro straordinario 2022 al di fuori delle risorse decentrate stabili, con conseguente assunzione dei necessari impegni di spesa ai pertinenti capitoli di bilancio a carico del bilancio 2022 a valere sull'esercizio finanziario 2022 in riferimento agli emolumenti già in godimento a titolo di progressioni economiche orizzontali pregresse in essere e a valere sull'esercizio finanziario 2022 in riferimento all'impegno n. 226/2022 per la quota a titolo di produttività (trattamento accessorio premiante 2022);
- la Delegazione Trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno siglato in data 21 giugno 2022 la preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività - anno 2022 (art. 21, comma 2, lett. b, art. 26, comma 2, lett. e) ed f), CCRL 01/08/2002, art. 35, comma 2, CCRL 01/08/2002 nonché art. 36, comma 2, lett. d) ed e), CCRL 07/12/2006 ed art. 32 del CCRL 15/10/2018);
- la predetta preintesa è stata trasmessa al Revisore dei conti in data 05 luglio 2022;
- con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e reso noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il Contratto Decentrato Integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione alla definitiva sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo;
- la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sono state sottoscritte il giorno 05 luglio 2022 rispettivamente dal Presidente della Delegazione Trattante (Direttore dell'ARLeF) e dal Responsabile del controllo interno di ragioneria; la relazione illustrativa evidenzia i criteri di utilizzazione delle risorse del fondo della contrattazione decentrata per l'anno 2022

nonché gli obiettivi e risultati attesi per il personale non dirigente e dalla quale si evince che l'Ente si avvale di criteri ed obiettivi improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e della professionalità, nonché alla valorizzazione dell'impegno, della qualità della prestazione individuale del personale, della responsabilizzazione della struttura in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Ente stesso. Di converso, la relazione tecnico-finanziaria illustra i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2022 (risorse e fonti di finanziamento), indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'Ente ed attesta la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- l'ammontare totale del fondo determinato per l'anno 2022 è pari a complessivi € 5.050,21 a titolo di fondo risorse decentrate (di cui € 1.008,54 di risorse stabili non regolate dal Contratto Decentrato Integrativo, trattandosi di progressioni economiche orizzontali già in godimento e in pagamento ai dipendenti, € 1.949,04 regolate dal Contratto Decentrato Integrativo a titolo di progressione economica orizzontale da attribuire nel 2022 a valere dal 01/01/2022 regolate dal Contratto Decentrato Integrativo, € 1.000,00 di risorse variabili regolate dal Contratto Decentrato Integrativo e restanti € 1.092,63 che costituiscono economie su risorse variabili ovvero economie di bilancio inutilizzabili ai fini distributivi), nonché € 1.854,00 a titolo di fondo per lavoro straordinario ivi costituito per l'anno 2022 ma escluso dal fondo risorse decentrate;
- le suddette spese di € 2.949,04 regolate dal Contratto Decentrato Integrativo per fondo risorse decentrate 2022 (al netto delle economie su risorse variabili quali economie di bilancio inutilizzabili) ed € 1.854,00 per fondo per lavoro straordinario 2022, trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2022-2024, come dimostrato nella sezione III del modulo IV della relazione tecnico-finanziaria;
- il Revisore unico dei conti ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito del surrichiamato accordo o preintesa;
- la presente certificazione attiene alla compatibilità dei costi rispetto ai vincoli di bilancio e quindi alla copertura finanziaria e alla relativa imputazione contabile;

VISTE anche le attestazioni contenute nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria sopra menzionate;

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160) (GU n.172 del 26.07.2011)"* e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante *"Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti"*;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ARLeF;

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011) e, in particolare, il paragrafo n. 5.2 afferente alla gestione ed imputazione contabile delle spese relative al trattamento economico accessorio e premiante a carico dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento (nella fattispecie, se vi sono spese da liquidare a tale titolo nel 2022, esse devono essere stanziare, impegnate ed imputate nell'esercizio 2022);

DATO ATTO che, in ottemperanza al cennato principio contabile applicato, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 03.02.2022 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 22.12.2021 relativa all'adozione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024 e documenti collegati;

TUTTO CIO' PREMESSO e sulla base di detta documentazione esaminata, il Revisore unico dei conti,

CERTIFICA

1. l'ammontare dei costi della contrattazione decentrata integrativa di cui in premessa, impegnati in ragione di complessivi € 5.050,21 a titolo di fondo risorse decentrate, (di cui € 1.008,54 di risorse stabili non regolate dal Contratto Decentrato Integrativo, trattandosi di progressioni economiche orizzontali già in godimento e in pagamento ai dipendenti, € 1.949,04 regolate dal Contratto Decentrato Integrativo a titolo di progressione economica orizzontale da attribuire nel 2022 a valere dal 01/01/2022 regolate dal Contratto Decentrato Integrativo, € 1.000,00 di risorse variabili regolate dal Contratto Decentrato Integrativo e restanti € 1.092,63 che costituiscono economie su risorse variabili ovvero economie di bilancio inutilizzabili ai fini distributivi), nonché € 1.854,00 a titolo di fondo per lavoro straordinario ivi costituito per l'anno 2022 ma escluso dal fondo risorse decentrate;
2. che il predetto totale di € 5.050,21 è suddiviso in € 2.957,58 a titolo di risorse stabili o fisse ex art. 20, comma 1, lett. a), CCRL 01/08/2002 - art. 73, comma 1, del CCRL 07/12/2006 ed ex art. 32 del CCRL 15/10/2018 ed € 2.092,63 di risorse variabili (di cui € 1.000,00 di risorse variabili ex art. 32 del CCRL 15/10/2018 e restanti € 1.092,63 a titolo di economie di bilancio di cui sopra), somme riferite ad obbligazioni giuridiche regolarmente assunte nel bilancio pluriennale 2022-2024 dell'ARLeF secondo le modalità e in ottemperanza al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), come illustrato nella relazione tecnico-finanziaria richiamata nelle premesse;
3. che in sede di destinazione del predetto fondo, in virtù della preintesa del 21/06/2022, risulta una progressione economica orizzontale in godimento e a pagamento, a fondo, in ragione di € 1.008,54 (differenziale retributivo D4-D5 in essere, riferito all'unità di personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARLeF) quale somma non regolata dal Contratto Decentrato Integrativo, nonché risultano altresì le somme regolate dal Contratto Decentrato Integrativo, in ragione di € 1.949,04 a titolo di risorse stabili destinate all'attribuzione di una progressione economica orizzontale con decorrenza ed effetto dal 01/01/2022, e di € 1.000,00 a titolo di risorse variabili, utilizzabili ai fini della distribuzione del compenso incentivante la produttività, al netto delle economie rilevate per i restanti € 1.092,63 che costituiscono economie di bilancio inutilizzabili ai fini distributivi;
4. che in aggiunta alle suddette somme sono ulteriormente dovuti gli oneri riflessi ed IRAP a carico Ente, impegnati separatamente in bilancio, secondo quanto parimenti illustrato nella citata relazione tecnico-finanziaria;
5. che i predetti costi sono compatibili con i vincoli di bilancio dell'Ente in quanto vi è capienza e copertura finanziaria negli appositi stanziamenti di bilancio ed impegni di spesa riportati e dimostrati nella sezione III del modulo IV della relazione tecnico-finanziaria, per far fronte agli oneri derivanti dal fondo;
6. che i predetti costi sono altresì compatibili con i vincoli posti dalla contrattazione nazionale e rispettosi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, nonché dei vincoli e limiti imposti da disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
7. che non sussistono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Udine, li 05 luglio 2022



Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Giovanni D'Alì